

Deliberazione della Giunta Regionale 28 luglio 2014, n. 33-188

Recepimento Linee guida 20/02/2014 Conferenza permanente e Intesa Parti sociali. Approvazione indirizzi per la programmazione della formazione per gli apprendisti assunti ai sensi dell'art. 4 - D.Lgs. n. 167/2011 s.m.i. e rideterminazione del valore della Direttiva 2012-2014 di cui alla DGR n. 64-4267 del 30/07/2012. Spesa prevista Euro 13.003.451,00.

A relazione dell'Assessore Pentenero:

Visti:

- la L.R. 13 aprile 1995, n. 63 - “Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale”;
- la L.R. 11 aprile 2001, n. 7 - “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”;
- la L.R. 28 luglio 2008, n. 23 - “Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;
- la L.R. 5 febbraio 2014, n. 2 - “Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016”;
- il D.Lgs. 14/09/2011, n. 167 - *Testo Unico dell'apprendistato* e, in particolare, l'art. 4 che disciplina l'“*Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere*”;
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 64-4267 del 30/07/2012, di approvazione della Direttiva per la programmazione, nel periodo 2012-2014, della formazione per gli apprendisti assunti ai sensi del D.Lgs. sopra richiamato;
- la Determinazione n. 597 del 18/10/2012, mediante la quale la Direzione regionale Istruzione, Formazione professionale e Lavoro, in conformità agli indirizzi di cui alla suddetta Deliberazione ha, tra l'altro, recepito il documento contenente le *Linee guida per la redazione dei Bandi provinciali*;

preso atto che:

➤ dall'entrata in vigore del *Testo Unico* alcuni aspetti formativi del contratto di apprendistato sono stati significativamente modificati dagli interventi normativi di seguito indicati:

- la Legge 9 agosto 2013, n. 99 - di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante “*Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti*”;
- le “*Linee guida per la disciplina del contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere*” approvate il 20/02/2014 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione di quanto stabilito dalla legge sopra richiamata;

- la Legge 16 maggio 2014, n. 78 - “*Conversione in legge, con modificazioni, del D.Lgs. n. 34/2014, recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese*”;

➤ in considerazione della necessità di adottare una disciplina dell'apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere maggiormente uniforme su tutto il territorio nazionale, le sopra citate Linee guida prevedono, al punto 5 - *Disposizioni finali*, che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano si impegnino a recepire le disposizioni ivi previste entro 6 mesi dalla data di approvazione delle medesime (scadenza prevista per il 20/08/2014);

atteso che, al fine di recepire le recenti innovazioni in materia di apprendistato e definire, quindi, la disciplina della formazione di base e trasversale per gli apprendisti assunti ai sensi dell'art. 4 - *D.Lgs. 167/2011 s.m.i.*, in data 17/07/2014 è stata sottoscritta, tra la Regione Piemonte - Assessorato Istruzione, Lavoro, Formazione professionale e le Parti sociali più rappresentative a livello regionale, l'Intesa (Allegato 1) relativa ai contenuti del documento posto in Allegato 2;

tenuto conto che il documento posto in Allegato 2, alla *Sezione 3* prevede, con riferimento all'offerta formativa pubblica, che:

- per gli apprendisti assunti in Piemonte ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 167/2011 fino al 31 dicembre 2014, restano in vigore le modalità di gestione definite nei Bandi provinciali emanati sulla base degli indirizzi di cui alla sopra citata Deliberazione n. 64-4267 del 30/07/2012;

- le indicazioni ivi descritte sono rivolte agli apprendisti assunti in Piemonte, dal 1 gennaio 2015, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 167/2011 s.m.i.;

tenuto conto, altresì, che la Giunta regionale con la citata Deliberazione n. 64-4267 del 30/07/2012 ha, tra l'altro, destinato a copertura della spesa per il finanziamento delle attività formative di cui trattasi, nel periodo 2012-2014, risorse finanziarie stimate nella misura complessiva di € 40.000.000,00 (POR-FSE 2007-2013, Ob. 2, Asse I e risorse statali del Fondo sociale per occupazione e formazione);

rilevato che, in considerazione del perdurare della fase di congiuntura negativa, derivante dal rallentamento dell'economia nella nostra regione che ha visto diminuite le assunzioni con contratto di apprendistato, a fronte della disponibilità finanziaria di € 40.000.000,00, ad oggi, è stata ripartita, tra le Province piemontesi, la somma complessiva di € 16.572.707,42 con conseguente necessità di ridefinire la programmazione delle risorse previste con la Deliberazione sopra citata al fine di razionalizzarne l'utilizzo;

ritenuto in questa fase di destinare, per il finanziamento delle attività formative degli apprendisti assunti nei termini sopra indicati, la somma di € 13.003.451,00 quale quota parte della risorse residue programmate con la suddetta Deliberazione, complessivamente quantificate in € 23.427.292,58;

dato atto che la Regione Piemonte, nel caso si rendano disponibili risorse derivanti da risparmi su altre azioni, ovvero quote aggiuntive di provenienza nazionale o regionale, mediante specifici atti e nel rispetto dei limiti previsti dai documenti di programmazione comunitari, può intervenire con ulteriori risorse;

ritenuto, quindi, necessario:

- ✓ recepire le “*Linee guida per la disciplina del contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere*” approvate il 20/02/2014 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in attuazione della legge 9 agosto 2013, n. 99;
 - ✓ prendere atto dell’Intesa sopra citata, depositata agli atti della competente Direzione regionale Istruzione, Formazione professionale e Lavoro, posta in Allegato 1 quale parte integrante della presente Deliberazione;
 - ✓ approvare, ai sensi della L.R. 26 aprile 2000, n. 44, il documento posto in Allegato 2 quale parte integrante della presente Deliberazione, contenente gli indirizzi per la programmazione della formazione di base e trasversale per gli apprendisti assunti in Piemonte, dal 1 gennaio 2015, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 167/2011 s.m.i.;
 - ✓ ridurre il valore della Direttiva previsto con Deliberazione n. 64-4267 del 30/07/2012 da € 40.000.000,00 ad € 16.572.707,42 - impegnati con le Determinazioni nn. 650 del 13/11/2012, 781 del 28/12/2012 e 606 del 28/10/2013;
 - ✓ destinare, per il finanziamento delle attività formative degli apprendisti assunti nei termini sopra indicati, la somma di € 13.003.451,00 quale quota parte della risorse residue programmate con la suddetta Deliberazione complessivamente quantificate in € 23.427.292,58;
 - ✓ demandare alla Direzione regionale Istruzione, Formazione professionale e Lavoro, ai sensi degli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008:
- l’adozione dei provvedimenti connessi all’attuazione degli indirizzi di cui alla presente Deliberazione ivi compresi i riparti, tra le Province, delle risorse finanziarie disponibili, effettuati in modo proporzionale tra le medesime, sulla base del numero e delle caratteristiche degli apprendisti assunti, al fine di garantire efficienza ed efficacia nell’uso delle risorse;
 - la quantificazione di eventuali economie, riferite a risorse programmate in materia di apprendistato con precedenti Deliberazioni della Giunta regionale, al fine di consentirne l’utilizzo per l’attuazione del presente provvedimento.

Si dà atto che il documento in Allegato 2 è stato discusso e condiviso con le Parti sociali, in data 15 luglio 2014, nell’ambito del gruppo tecnico di lavoro per l’apprendistato.

La Regione Piemonte, in caso di modifica degli assetti istituzionali che prevedano una diversa attribuzione delle competenze, si riserva di adottare ulteriori provvedimenti al fine di garantire i servizi oggetto del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso;

la Giunta regionale, unanime,

delibera

-di recepire le “*Linee guida per la disciplina del contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere*” approvate il 20/02/2014 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in attuazione della legge 9 agosto 2013, n. 99;

-di recepire l’Intesa posta in Allegato 1 quale parte integrante della presente Deliberazione, sottoscritta in data 17/07/2014 tra la Regione Piemonte - Assessorato Lavoro e Formazione Professionale e le Parti sociali più rappresentative a livello regionale relativamente all’*Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere* di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 167/2011 s.m.i.;

-di approvare, ai sensi della L.R. 26 aprile 2000, n. 44, il documento posto in Allegato 2 quale parte integrante del presente provvedimento, contenente gli indirizzi per la programmazione della formazione di base e trasversale per gli apprendisti assunti ai sensi del D.Lgs. sopra richiamato;

-di ridurre il valore della Direttiva, previsto con Deliberazione n. 64-4267 del 30/07/2012, da € 40.000.000,00 ad € 16.572.707,42 per l’importo di € 23.427.292,58;

-di destinare, per il finanziamento delle attività formative per gli apprendisti assunti in Piemonte fino al 31/12/2014 e dal 01/01/2015, la somma di € 13.003.451,00 quale quota parte dell’importo oggetto di riduzione;

-di demandare alla Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro, ai sensi degli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008:

- l’adozione dei provvedimenti connessi all’attuazione degli indirizzi di cui alla presente Deliberazione ivi compresi i riparti, tra le Province, delle risorse finanziarie disponibili effettuati in modo proporzionale, tra le medesime, sulla base del numero e delle caratteristiche degli apprendisti assunti, al fine di garantire efficienza ed efficacia nell’uso delle risorse;

- la quantificazione di eventuali economie, riferite a risorse programmate in materia di apprendistato con precedenti Deliberazioni della Giunta regionale, al fine di consentirne l’utilizzo per l’attuazione del presente provvedimento.

Alla spesa complessiva di € 13.003.451,00 si fa fronte:

- per € 8.003.451,00, con le risorse statali di cui al Decreto n. 854 del 31/10/2012 assegnate con Deliberazione della Giunta regionale n. 2-7080 del 10/02/2014 e iscritte sul cap. 147068 del Bilancio 2014 (As. 100359), previa assunzione di idoneo provvedimento di impegno;

- per € 5.000.000,00, con le risorse statali di cui al Decreto n. 869 del 12/11/2013 iscritte sul cap. 147068 del Bilancio 2015;

Si dà atto che la quota residua di € 10.423.841,58, ad oggi non ancora assegnata, sarà oggetto di successivo atto deliberativo.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013 sul sito istituzionale dell’ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”.

(omissis)

Allegato



Assessorato Istruzione, Lavoro, Formazione professionale

**APPRENDISTATO
PROFESSIONALIZZANTE O CONTRATTO DI MESTIERE**

(art. 4 - D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167 s.m.i.)

INTESA

TRA

la Regione Piemonte

nella persona dell'Assessore all'Istruzione, Lavoro, Formazione professionale Gianna Pentenero,

E

Confederazione Generale Italiana Lavoro del Piemonte, Confederazione Italiana Sindacato Lavoratori del Piemonte, Unione Italiana del Lavoro del Piemonte, Confindustria Piemonte, Confartigianato Imprese Piemonte, Confederazione Nazionale Artigianato Piemonte, Casa Artigiani Piemonte, Confcommercio Piemonte, ConfApi Piemonte, Confimi Piemonte, Legacoop Piemonte, Confcooperative Piemonte, Confagricoltura Piemonte, Coldiretti Piemonte, CIA Piemonte, Confesercenti Piemonte, ABI Piemonte, Consiglieria regionale di Parità;

di seguito denominate "Parti".

Visto

- la Legge 16 maggio 2014, n. 78 di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. n. 34/2014, recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese;
- le "Linee guida per la disciplina del contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere" approvate il 20/02/2014 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

- la Legge 9 agosto 2013, n. 99 "Conversione in legge, con modificazioni, del D.Lgs. 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti;
- la Legge 28 giugno 2012, n. 92 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita";
- il D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167 e s.m.i. - *Testo unico dell'apprendistato*, e in particolare l'art. 4 - *Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere*.

Considerato che

- l'art. 4, comma 3, del D.Lgs n. 167/2011 rimette alle regioni, sentite le parti sociali e tenuto conto dell'età, del titolo di studio e delle competenze dell'apprendista, la disciplina dell'offerta formativa pubblica per l'acquisizione delle competenze di base e trasversali;
 - la Regione Piemonte recepisce le "Linee guida per la disciplina del contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere" entro il termine previsto dalle medesime;
 - le parti sociali, in esito agli incontri tenutisi in sede di gruppo tecnico, hanno preso in esame e formulato osservazioni in ordine agli "*Indirizzi per la programmazione della formazione di base e trasversale*" per gli apprendisti assunti con contratto di *apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere*;
 - gli Indirizzi di cui al punto precedente definiscono, tra l'altro:
 - o l'offerta formativa pubblica per l'acquisizione delle competenze di base e trasversali;
 - o la durata, i contenuti e l'articolazione della formazione;
 - o le modalità di organizzazione della formazione presso l'operatore e presso l'impresa;
 - o l'utilizzo delle Unità di Costo Standard (UCS);
- e demandano alla Direzione regionale Istruzione, Formazione professionale e Lavoro l'adozione dei necessari provvedimenti di carattere gestionale.

**Le Parti
danno atto che**

è raggiunta l'intesa sui contenuti del documento posto in allegato alla presente, contenente gli *Indirizzi per la programmazione della formazione di base e trasversale* per gli apprendisti assunti ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 167/2011 s.m.i. - Apprendistato Professionalizzante o contratto di mestiere.

Torino, 17/07/2014

Letto e sottoscritto:

Regione Piemonte _____

C.G.I.L. _____

C.I.S.L. _____

U.I.L. _____

Confindustria Piemonte _____

Confartigianato Imprese Piemonte _____

Confederazione Nazionale Artigianato Piemonte _____

Casa Artigiani Piemonte _____

Confcommercio Piemonte _____

ConfApi Piemonte _____

Confimi Piemonte _____

Legacoop Piemonte _____



Confcooperative Piemonte _____

Coldiretti Piemonte _____

CIA Piemonte _____

Confagricoltura Piemonte _____

Confesercenti Piemonte _____

ABI Piemonte _____

Consigliera regionale di Parità _____

GA



**APPRENDISTATO
PROFESSIONALIZZANTE O CONTRATTO DI MESTIERE**

*Indirizzi
per la programmazione della formazione di base e trasversale
(art. 4 - D.Lgs. n. 167/2011 e s.m.i.)*

Atto regionale di indirizzo ai sensi della L.R. 26/04/2000, n. 44

Deliberazione della Giunta regionale n. del



FSE per il futuro
www.regione.piemonte.it/europa

Direzione regionale Istruzione, Formazione professionale e Lavoro	Settore Programmazione dell'attività formativa
<i>Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere Indirizzi per la programmazione della formazione di base e trasversale</i>	Pagina 2 di 15

INDICE

PREMESSA	3
Sezione 1 QUADRO NORMATIVO	3
Sezione 2 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE O CONTRATTO DI MESTIERE	5
2.1 Obiettivi	5
2.2 Destinatari	5
2.3 Soggetti attuatori	5
2.4 Imprese	6
Sezione 3 L'OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA	6
3.1 Scelta del soggetto attuatore (iscrizione)	7
3.2 Redazione del Programma formativo individuale (PFI)	7
3.3 Contenuti e articolazione della formazione	7
3.4 Durata e articolazione della formazione di base e trasversale	9
3.5 Modalità di realizzazione dell'UF3	10
3.5.1 L'operatore di formazione	10
3.5.2 Il coordinatore formativo	11
3.5.3 Il tutore aziendale	11
3.6 Modalità di organizzazione della formazione di base e trasversale	11
3.7 Attestazione e certificazione delle competenze	12
Sezione 4 LA FORMAZIONE DI BASE E TRASVERSALE A CURA DELL'IMPRESA	13
4.1 Modalità di realizzazione della formazione di base e trasversale a cura dell'impresa	13
4.2 Dichiarazione di capacità formativa dell'impresa	13
Sezione 5 PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA	13
5.1 Unità di Costo Standard (UCS)	14
Sezione 6 PRINCIPI ORIZZONTALI	14
Sezione 7 DISPOSIZIONI FINALI	15

Direzione regionale Istruzione, Formazione professionale e Lavoro	Settore Programmazione dell'attività formativa
<i>Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere Indirizzi per la programmazione della formazione di base e trasversale</i>	Pagina 3 di 15

PREMESSA

Dall'entrata in vigore del D.Lgs. 167/2011 - *Testo Unico dell'apprendistato*, diversi interventi normativi hanno modificato significativamente alcuni aspetti formativi del contratto di apprendistato.

Il presente documento recepisce le recenti innovazioni in materia di apprendistato e definisce, quindi, la disciplina della formazione di base e trasversale.

Nelle more degli esiti del lavoro del gruppo tecnico¹, composto da rappresentanti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, delle Regioni e delle Province Autonome, le indicazioni per la formazione descritte nel presente provvedimento sono rivolte agli apprendisti assunti in Piemonte **dal 1 gennaio 2015**, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 167/2011 s.m.i. - *Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere*.

Per gli apprendisti assunti **fino al 31 dicembre 2014** restano in vigore le modalità di gestione definite nei bandi provinciali emanati sulla base degli indirizzi di cui alla Deliberazione della Giunta regionale n. 64-4267 del 30/07/2012 e delle successive *Linee guida per la redazione dei Bandi provinciali* di cui alla Determinazione della Direzione regionale Istruzione, Formazione professionale e Lavoro n. 597 del 18/10/2012.

Il presente atto di indirizzo è parte integrante dell'Intesa sottoscritta in data 17/07/2014 tra la Regione Piemonte e le Parti sociali.

Sezione 1 QUADRO NORMATIVO

La disciplina, nazionale e regionale, relativa all'istituto dell'apprendistato è contenuta nelle disposizioni di seguito indicate:

- Legge 16 maggio 2014, n. 78 - Conversione in legge, con modificazioni, del D.Legge n. 34/2014, recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese;
- Linee guida per la disciplina del contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere" approvate il 20/02/2014 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
- Legge 9 agosto 2013, n. 99 "Conversione in legge, con modificazioni, del D.Lgs. 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare

¹ Gruppo tecnico di lavoro previsto dall'accordo sulle *Linee guida per la disciplina del contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere* approvate il 20/02/2014 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Direzione regionale Istruzione, Formazione professionale e Lavoro	Settore Programmazione dell'attività formativa
<i>Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere Indirizzi per la programmazione della formazione di base e trasversale</i>	Pagina 4 di 15

- giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti;
- Legge 28 giugno 2012, n. 92 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita";
 - Decreto Legislativo 14 settembre 2011, n. 167 recante il "Testo unico dell'apprendistato" emanato sulla base della delega ricevuta con l'art. 1, co. 30, della L. 247/2007, ed in vigore dal 25 ottobre 2011;
 - Circolare del Ministero del Lavoro n. 29 del 11 novembre 2011 "D. Lgs. n. 167/2011 - T.U. Apprendistato - Regime transitorio e nuovo regime sanzionatorio";
 - Legge regionale 26 gennaio 2007, n. 2 sulla "Disciplina degli aspetti formativi del contratto di Apprendistato";
 - Deliberazione della Giunta regionale n. 66-6528 del 23 luglio 2007, recante "Primi provvedimenti attuativi della Legge regionale 2/2007";
 - Determinazione n. 73 del 02 novembre 2007, recante "Disposizioni operative in attuazione dell'Atto di indirizzo approvato con DGR n. 66-6528 del 23 luglio 2007";
 - Deliberazione della Giunta regionale n. 72-10516 del 29 dicembre 2008, recante "Indirizzi per la programmazione e gestione dei Servizi formativi per l'apprendistato";
 - Determinazione n. 91 del 18 febbraio 2009, relativa all'istituzione del Coordinamento tra Regione e Province, ai sensi della DGR n. 72-10516 del 29 dicembre 2008;
 - Determinazione n. 774 del 7 dicembre 2009, relativa all'approvazione delle "Linee guida per la redazione dei bandi provinciali";
 - Determinazione n. 828 del 28 dicembre 2010, relativa alla parziale modifica e conseguente aggiornamento delle Linee guida per la redazione dei bandi provinciali di cui alla DD n. 774 sopra richiamata;
 - Deliberazione della Giunta regionale n. 152-3672 del 02 agosto 2006 e s.m.i., "Formazione professionale - il sistema regionale degli standard formativi declinato per competenze, anche in riferimento alla costruzione degli standard minimi nazionali";
 - Determinazione n. 172 del 28 marzo 2011, di approvazione del "Manuale per la certificazione delle competenze e la concessione dei crediti";
 - Determinazione n. 627 del 9 novembre 2011, "Linee guida per la dichiarazione delle spese delle operazioni e per le richieste di rimborso - FSE 2007/2013";
 - Deliberazione della Giunta regionale n. 64-4267 del 30/07/2012, di indirizzo per la programmazione della formazione di base e trasversale per gli apprendisti assunti ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 167/2011;
 - Determinazione n. 158 del 10/04/2013, "Disposizioni di dettaglio per la gestione e il controllo delle operazioni approvate e finanziate in attuazione della direttiva per la programmazione della formazione di base e trasversale - Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere";
 - Accordo di partenariato 2014-2020 Italia, presentato alla Commissione Europea del 22/04/2014;
 - Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo,

Direzione regionale Istruzione, Formazione professionale e Lavoro	Settore Programmazione dell'attività formativa
<i>Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere Indirizzi per la programmazione della formazione di base e trasversale</i>	Pagina 5 di 15

sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- Vademecum per l'ammissibilità della spesa al FSE.

Sezione 2

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE O CONTRATTO DI MESTIERE

2.1 Obiettivi

Il presente documento disciplina l'offerta formativa pubblica finalizzata all'acquisizione delle *competenze di base e trasversali* in attuazione di quanto previsto dall'art. 4 del D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167 s.m.i., e dalle *Linee guida per la disciplina del contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere* approvate il 20/02/2014 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

2.2 Destinatari

Sono destinatari dell'offerta formativa pubblica:

- soggetti di età compresa tra i 18 (17 anni, se in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226) e i 29 anni, assunti ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 167/2011 s.m.i. con contratto di apprendistato della **durata di almeno 12 mesi**;
- lavoratori in mobilità, assunti ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 167/2011 s.m.i. con contratto di apprendistato della **durata di almeno 12 mesi**, per i quali trovano applicazione le regole e le procedure disciplinate nel presente provvedimento.

2.3 Soggetti attuatori

Ai fini del presente documento, i soggetti attuatori dell'offerta formativa pubblica finalizzata all'acquisizione delle *competenze di base e trasversali* per gli apprendisti assunti ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 167/2011 s.m.i., sono gli operatori accreditati per la formazione ai sensi della normativa regionale vigente (Macrotipologia C, tipologia ap) già individuati nei *Cataloghi provinciali dell'offerta pubblica dei servizi formativi per l'apprendistato* (di seguito Cataloghi

Direzione regionale Istruzione, Formazione professionale e Lavoro	Settore Programmazione dell'attività formativa
<i>Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere Indirizzi per la programmazione della formazione di base e trasversale</i>	Pagina 6 di 15

provinciali) emanati sulla base degli indirizzi di cui alla Deliberazione della Giunta regionale n. 64-4267 del 30/07/2012.

2.4 Imprese

Possono assumere con contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 167/2011 e s.m.i., imprese con sede operativa sul territorio piemontese.

Le imprese per la redazione del Piano formativo individuale, parte integrante del contratto di apprendistato ai sensi dell'art. 2 D.Lgs. 167/2011 e s.m.i. possono:

- avvalersi di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali;
- utilizzare il Piano formativo individuale regionale, compilabile mediante l'utilizzo di apposita procedura informatica messa a disposizione dalla Regione Piemonte, all'interno del portale "Gestione apprendistato" (cfr sezione 3).

Sezione 3 L'OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA

Ai sensi delle citate Linee guida approvate il 20/02/2014 dalla Conferenza Stato/Regioni, l'offerta formativa pubblica è da intendersi obbligatoria nella misura in cui:

- sia formalmente approvata e finanziata dalla Pubblica Amministrazione competente;
- consenta all'impresa l'iscrizione dell'apprendista presso un soggetto attuatore al momento dell'assunzione o comunque entro 10 giorni dall'assunzione;
- le attività formative siano effettivamente avviate entro 6 mesi dalla data di assunzione dell'apprendista.

In caso di offerta formativa non disponibile, la durata, i contenuti e le modalità di realizzazione della formazione di base e trasversale nell'apprendistato professionalizzante possono essere definiti, in via sussidiaria e cedevole, dalla contrattazione collettiva.

In Piemonte, il sistema informativo "Gestione Apprendistato" (raggiungibile all'indirizzo internet http://www.sistemapiemonte.it/formazione_professionale/apprendistato/), consente l'accesso all'offerta formativa pubblica prevista nei Cataloghi provinciali, semplifica e guida le imprese negli adempimenti procedurali e garantisce la tracciabilità del percorso dell'apprendista.

Ai sensi della legge 16 maggio 2014, n. 78, la comunicazione dell'offerta formativa pubblica alle imprese, o ai loro intermediari, è contestuale all'invio della comunicazione telematica di assunzione.

L'offerta formativa pubblica disciplinata nel presente provvedimento è rivolta agli apprendisti assunti in Piemonte ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 167/2011 s.m.i., **a partire dal 1 gennaio 2015.**

Direzione regionale Istruzione, Formazione professionale e Lavoro	Settore Programmazione dell'attività formativa
<i>Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere Indirizzi per la programmazione della formazione di base e trasversale</i>	Pagina 7 di 15

Per gli apprendisti assunti **fino al 31 dicembre 2014** restano in vigore le modalità di gestione definite nei bandi provinciali emanati sulla base degli indirizzi di cui alla Deliberazione della Giunta regionale n. 64-4267 del 30/07/2012 e delle successive *Linee guida per la redazione dei Bandi provinciali* di cui alla Determinazione della Direzione regionale Istruzione, Formazione professionale e Lavoro n. 597 del 18/10/2012.

Resta ferma la possibilità per l'impresa, in alternativa all'accesso all'offerta formativa pubblica, di erogare direttamente la formazione di base e trasversale, previa dichiarazione di capacità formativa ai sensi della Sezione 4 del presente documento.

3.1 Scelta del soggetto attuatore (iscrizione)

Nel caso di accesso all'offerta formativa pubblica, le imprese, contestualmente all'invio della *comunicazione obbligatoria* o, comunque, **entro 10 giorni** dalla data di assunzione, devono iscrivere gli apprendisti presso uno dei soggetti attuatori presenti nel Catalogo della provincia di riferimento.

3.2 Redazione del Programma formativo individuale (PFI)

Ricevuta l'iscrizione dell'apprendista, il soggetto attuatore, tramite il sistema informativo *Gestione apprendistato*, predispone il Programma formativo individuale con l'indicazione dei *moduli*, composti dalle Unità Formative (di seguito UF) necessarie per l'acquisizione delle competenze di base e trasversali.

Il PFI, visualizzabile dall'impresa sul sistema informativo *Gestione apprendistato*, viene sottoscritto dall'apprendista e dal soggetto attuatore e conservato da quest'ultimo.

3.3 Contenuti e articolazione della formazione

La formazione per l'acquisizione delle competenze di base e trasversali, si attua mediante **moduli** che prevedono l'erogazione di una o più UF.

Modulo 1 - della durata di **40 ore**, composto dalle seguenti UF:

- **UF1:** *Adottare comportamenti sicuri sul luogo di lavoro*², **della durata di 16 ore**, che ha l'obiettivo di promuovere la messa in atto di comportamenti sicuri e virtuosi sul posto di lavoro. A tal fine l'operatore deve adottare metodologie e tecniche che consentano di:
 - o individuare specifici comportamenti *non sicuri*, sui quali intervenire, e la loro relativa incidenza;
 - o esplorare in maniera approfondita le cause, a monte e a valle, di tali comportamenti;

² I contenuti dell'UF1 sono da considerarsi complementari e integrativi, e non sostitutivi, rispetto alla formazione obbligatoria dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro disciplinata dagli Accordi del 21/12/2011 e del 27/06/2012 tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (ai sensi art. 37, comma 2, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81). La durata della UF1 è, comunque, ridotta da 16 a 12 ore per gli apprendisti già in possesso di attestato di frequenza relativo al modulo di formazione generale di 4 ore, previsto dai citati Accordi.

Direzione regionale Istruzione, Formazione professionale e Lavoro	Settore Programmazione dell'attività formativa
<i>Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere Indirizzi per la programmazione della formazione di base e trasversale</i>	Pagina 8 di 15

- spostare l'attenzione dai risultati dei comportamenti *scorretti* (incidenti) alle cause, agendo direttamente su di esse per risolvere il problema alla radice;
- suggerire azioni e interventi da adottare per rimuovere tali cause e motivare la messa in atto di comportamenti *sicuri*;
- rendere l'apprendista consapevole delle situazioni di *rischio quotidiano* in modo che, di fronte a tali situazioni, egli scelga un comportamento sicuro.

- **UF2:** *Organizzazione e qualità aziendale, relazione e comunicazione nell'ambito lavorativo, diritti e doveri del lavoratore e dell'impresa, legislazione del lavoro, contrattazione collettiva, interculturalità e pari opportunità, della durata di 24 ore.*

Modulo 2 - della durata di **40 ore**, composto da una o più delle seguenti UF:

- **UF4:** *Comunicazione nella madrelingua*
- **UF5:** *Comunicazione nelle lingue straniere*
- **UF6:** *Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia*
- **UF7:** *Competenza digitale*
- **UF8:** *Competenze sociali e civiche*
- **UF9:** *Spirito di iniziativa e imprenditorialità*
- **UF10:** *Consapevolezza ed espressione culturale*

Modulo 3 - della durata di **40 ore** (erogate in impresa), composto dall'**UF3** *Imparare a imparare*.

- L'**UF3** deve favorire il collegamento tra la parte formativa trasversale e quella professionalizzante in continuità con la metodologia di *formazione in impresa* già disciplinata con Deliberazione della Giunta regionale n. 72-10516 del 29/12/2008 s.m.i. e resa operativa mediante le *Linee guida per la redazione dei Bandi provinciali* approvate con Determinazione n. 828 del 28/12/2010 nell'ambito del Coordinamento Istituzionale Regione-Province.

L'obiettivo didattico dell'UF3 è quello di sviluppare la capacità di apprendere nel contesto lavorativo, anche mediante una gestione efficace del tempo e delle informazioni.

L'apprendista attraverso l'UF3 acquisisce:

- consapevolezza del proprio processo di apprendimento e dei propri bisogni sul luogo di lavoro;
- abilità a concentrarsi per periodi prolungati;
- capacità di riflettere in modo critico su obiettivi e finalità dell'apprendimento;
- capacità di riconoscere la coerenza tra l'obiettivo e la strada utilizzata per raggiungerlo;
- conoscenza delle proprie strategie abituali di apprendimento;
- comprensione dei punti di forza e debolezza delle proprie competenze, al fine di gestire efficacemente la propria carriera e i propri schemi lavorativi;
- autonomia nell'individuare opportunità di istruzione/formazione e strumenti di orientamento e/o sostegno disponibili.

I contenuti dei *moduli* sopra indicati potranno essere modificati in funzione degli esiti del lavoro del gruppo tecnico, composto da rappresentanti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, delle

Direzione regionale Istruzione, Formazione professionale e Lavoro	Settore Programmazione dell'attività formativa
<i>Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere Indirizzi per la programmazione della formazione di base e trasversale</i>	Pagina 9 di 15

Regioni e delle Province Autonome, allo scopo di articolare, in moduli coerenti con il *Quadro europeo delle qualifiche e dei titoli per l'apprendimento permanente* (EQF), l'elenco delle competenze individuate dalle *Linee guida per la disciplina del contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere* approvate il 20/02/2014 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

3.4 Durata e articolazione della formazione di base e trasversale

La durata della formazione prevista per l'intero periodo contrattuale si differenzia in relazione al livello di scolarità degli apprendisti al momento dell'assunzione, così come riportato nella Tabella 1:

Tabella 1
Durata e articolazione della formazione

Titolo di studio	Durata percorso	Moduli	UF	Durata moduli	Luogo	Note
nessun titolo o titolo di scuola secondaria di primo grado ³	120 ore	Mod 1	UF1 + UF2	40 ore	Operatore	
		Mod 2	a scelta tra UF4 / UF10	40 ore	Operatore	
		Mod 3*	UF3	40 ore	Impresa	* Il Modulo 3 può essere sostituito da un'ulteriore edizione del Modulo 2, con contenuti differenti, erogato presso l'operatore.
titolo di scuola secondaria di secondo grado ⁴	80 ore	Mod 1	UF1 + UF2	40 ore	Operatore	
		Mod 3*	UF3	40 ore	Impresa	* Il Modulo 3 può essere sostituito dal Modulo 2 erogato presso l'operatore.
titolo di laurea o titoli superiori ⁵	40 ore	Mod 1	UF1 + UF2	40 ore	Operatore	

³ Apprendisti privi di titolo, in possesso di licenza elementare e/o della sola licenza media inferiore.

⁴ Apprendisti in possesso di qualifica professionale o diploma di istruzione secondaria superiore che permette l'accesso all'università.

⁵ Apprendisti in possesso di Laurea vecchio e nuovo ordinamento, Diploma terziario extra-universitario, Diploma universitario, titolo di studio post-laurea, Master universitario di primo livello, Diploma di specializzazione, titolo di Dottore di ricerca.

Direzione regionale Istruzione, Formazione professionale e Lavoro	Settore Programmazione dell'attività formativa
<i>Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere Indirizzi per la programmazione della formazione di base e trasversale</i>	Pagina 10 di 15

Riduzione durata della formazione

La durata della formazione può essere ridotta per gli apprendisti che hanno già completato percorsi, coerenti con la normativa vigente, o parte di essi (moduli), in precedenti rapporti di apprendistato. La riduzione della durata del percorso coincide con la durata dei moduli già completati⁶.

In particolare:

- ✓ per gli apprendisti che hanno già completato **l'intero percorso previsto** (*tutti i moduli*) nell'ambito di precedenti rapporti di apprendistato, l'obbligazione formativa è da ritenersi già assolta.
L'impresa, quindi, non è tenuta ad iscriverne l'apprendista all'offerta formativa pubblica;
- ✓ per gli apprendisti che hanno già completato **una parte del percorso previsto** (*uno o più moduli*) in precedenti rapporti di apprendistato, l'obbligazione formativa è ridotta nella misura della durata dei moduli *già completati* (cfr nota 6). La riduzione sarà indicata dall'impresa sul sistema informativo "Gestione apprendistato" al momento dell'iscrizione dell'apprendista.

Le evoluzioni del sistema informativo saranno finalizzate a individuare, in forma automatica, il completamento di uno o più moduli formativi realizzati in precedenti rapporti di apprendistato.

3.5 Modalità di realizzazione dell'UF3

L'UF3, della **durata di 40 ore**, è erogata dall'operatore, presso l'impresa, nel rispetto di quanto di seguito indicato.

3.5.1 L'operatore di formazione

È responsabile dell'impostazione didattica del percorso ed è tenuto a mettere a disposizione del tutore aziendale gli strumenti e le metodologie necessari affinché l'attività formativa, realizzata dall'apprendista presso l'impresa, mantenga le seguenti caratteristiche:

- sia progettata e pianificata per l'apprendimento in termini di obiettivi, tempi e risorse;
- sia *intenzionale*, dal punto di vista del soggetto che apprende;
- sia svolta in ambienti organizzati e strutturati in relazione alle mansioni dell'apprendista;
- sia caratterizzata da esiti verificabili.

L'operatore deve, altresì:

- nominare uno o più *coordinatori formativi* con esperienza almeno biennale nel campo della formazione;

⁶ Per *modulo completato* si intende la frequenza, da parte dell'apprendista, del 100% delle ore di formazione previste dal modulo stesso. L'impresa deve tenere agli atti l'attestazione di frequenza ai percorsi formativi ai fini di eventuali verifiche ispettive.

Direzione regionale Istruzione, Formazione professionale e Lavoro	Settore Programmazione dell'attività formativa
<i>Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere Indirizzi per la programmazione della formazione di base e trasversale</i>	Pagina 11 di 15

- prevedere una informazione preliminare, rivolta ai tutori aziendali, per fornire metodologie adeguate al trasferimento delle competenze all'apprendista;
- effettuare almeno due visite presso l'impresa, per verificare il corretto e regolare svolgimento della formazione;
- predisporre strumenti adeguati alla corretta valutazione degli esiti della formazione svolta in impresa;
- prevedere almeno un rientro finale degli apprendisti, volto a verificare la regolarità del processo di apprendimento svolto in impresa. Possono anche essere previsti rientri iniziali, o in itinere. La durata complessiva dei rientri deve essere di almeno 4 ore.

3.5.2 Il coordinatore formativo

Per la realizzazione delle attività formative in impresa, il soggetto attuatore mette a disposizione la figura del *coordinatore formativo*, nominato con apposita lettera di incarico e individuato tra soggetti che abbiano un'esperienza almeno biennale nel campo della formazione.

Ogni apprendista deve avere come riferimento un solo coordinatore formativo.

Il coordinatore formativo, che può prendere in carico più apprendisti, ha il compito di:

- contribuire all'organizzazione delle attività di formazione in impresa;
- supportare il tutore aziendale e l'apprendista durante la formazione in impresa;
- effettuare almeno due visite presso l'impresa per verificare il corretto e regolare svolgimento della formazione.

Tutte le attività svolte dal coordinatore formativo devono essere annotate in un apposito registro elettronico e cartaceo.

Per le attività del coordinatore formativo, al soggetto attuatore sono riconosciute fino ad un massimo di **10 ore** per ogni apprendista.

3.5.3 Il tutore aziendale

Deve possedere almeno uno dei seguenti requisiti:

- almeno 3 anni di esperienza professionale;
- almeno 1 anno di esperienza come formatore in percorsi scolastici, accademici, del sistema della formazione professionale o in percorsi formativi realizzati all'interno dell'impresa.

3.6 Modalità di organizzazione della formazione di base e trasversale

I soggetti attuatori devono organizzare i percorsi formativi degli apprendisti iscritti al fine di consentirne l'avvio entro 180 giorni (**6 mesi**⁷) dalla data di assunzione tenuto conto che:

⁷ Cfr *Linee guida per la disciplina del contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere* approvate il 20/02/2014 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Direzione regionale Istruzione, Formazione professionale e Lavoro	Settore Programmazione dell'attività formativa
<i>Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere Indirizzi per la programmazione della formazione di base e trasversale</i>	Pagina 12 di 15

- le Province si impegnano ad autorizzare l'avvio delle attività entro **45 giorni** dalla data di ricezione delle domande di finanziamento sulla base delle rispettive regolamentazioni;
- i soggetti attuatori devono comunicare alle imprese, in tempi congrui, il calendario completo delle attività formative al fine di permetterne l'effettiva fruibilità;
- i soggetti attuatori devono avviare l'attività formativa entro **30 giorni** dalla comunicazione di autorizzazione.

Le Province possono valutare eventuali interventi volti a garantire l'efficacia e l'efficienza dell'offerta formativa.

I gruppi classe possono essere costituiti da **un massimo di 20 apprendisti**.

Nella composizione dei gruppi classe deve essere perseguita la maggiore omogeneità possibile tra i partecipanti ad ogni singolo modulo, con particolare attenzione rispetto agli apprendisti in possesso della sola licenza media.

La formazione si realizza, di norma, in percorsi di durata massima annuale.

Le metodologie didattiche utilizzate⁸ devono tener conto della tipologia di utenza, con particolare attenzione per gli apprendisti in possesso della sola licenza media.

La Regione Piemonte, dopo un anno dall'entrata in vigore della presente disciplina, si riserva di verificare, con le Parti sociali, eventuali interventi correttivi al fine di migliorare l'efficienza nell'attivazione dei percorsi formativi.

3.7 Attestazione e certificazione delle competenze

Al termine del percorso formativo il soggetto attuatore, mediante l'utilizzo di modelli previsti dalla Regione Piemonte, è tenuto a rilasciare, all'apprendista, un'attestazione di frequenza e profitto relativamente ai moduli completati (anche in caso di interruzione anticipata del percorso) e, all'impresa, un'attestazione della frequenza all'attività erogata.

L'impresa è tenuta a registrare sul *libretto formativo del cittadino* la formazione effettuata e la qualifica professionale, eventualmente acquisita dall'apprendista, ai fini contrattuali.

In mancanza del libretto formativo del cittadino la registrazione viene effettuata in un documento, che deve avere i contenuti minimi del modello di libretto formativo del cittadino di cui al Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 10 ottobre 2005 recante "*Approvazione del modello di libretto formativo del cittadino*".

Il documento deve prevedere le informazioni personali dell'apprendista (cognome, nome, codice fiscale etc.) e la descrizione dei contenuti e delle attività formative svolte in apprendistato.

Resta salva la possibilità di utilizzare la modulistica eventualmente adottata dal contratto collettivo applicato.

⁸ Anche in modalità di videoconferenza.

Direzione regionale Istruzione, Formazione professionale e Lavoro	Settore Programmazione dell'attività formativa
<i>Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere Indirizzi per la programmazione della formazione di base e trasversale</i>	Pagina 13 di 15

Le competenze acquisite dall'apprendista, al termine del contratto di apprendistato, potranno essere certificate sulla base del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione di cui all'art. 8 comma 3 del Decreto 13/2013.

Nelle more della definizione del Repertorio di cui sopra, si fa riferimento al Sistema degli Standard regionali vigente.

Sezione 4 LA FORMAZIONE DI BASE E TRASVERSALE A CURA DELL'IMPRESA

4.1 Modalità di realizzazione della formazione di base e trasversale a cura dell'impresa

L'impresa può erogare la formazione di base e trasversale, sotto la propria responsabilità, nel rispetto di quanto previsto ai precedenti § 3.3 e § 3.4, previa dichiarazione di *capacità formativa* secondo le modalità previste al successivo § 4.2.

In questo caso, la formazione non è oggetto di finanziamento pubblico.

4.2 Dichiarazione di capacità formativa dell'impresa

Le imprese che intendono erogare autonomamente la formazione finalizzata all'acquisizione delle competenze di base e trasversali devono dichiarare⁹ il possesso degli *standard minimi*¹⁰ necessari per esercitare la funzione di soggetto formativo (competenze dei formatori aziendali e caratteristiche dei luoghi dedicati alla formazione).

La dichiarazione di *capacità formativa* deve essere effettuata mediante "Gestione apprendistato" (compilazione del *Modello A*).

L'impresa che ha dichiarato la propria capacità formativa può, comunque, avvalersi dell'offerta formativa pubblica finanziata.

Sezione 5 PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Tenuto conto della dinamica occupazionale attualmente prevedibile si ritiene, in questa fase, di dare copertura alla spesa per il finanziamento delle attività formative oggetto del presente provvedimento

⁹ La dichiarazione di *capacità formativa* deve essere fatta una sola volta ed è valida anche per successive assunzioni con contratto di apprendistato.

¹⁰ Come previsto con DGR n. 66-6528 del 23/07/2007 e Determinazione n. 73 del 02/11/2007.

Direzione regionale Istruzione, Formazione professionale e Lavoro	Settore Programmazione dell'attività formativa
<i>Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere Indirizzi per la programmazione della formazione di base e trasversale</i>	Pagina 14 di 15

nei limiti delle risorse residue previste con Deliberazione della Giunta regionale n. 64-4267 del 30/07/2012 relativa alla programmazione delle attività formative 2012-2014.

La Regione Piemonte, nel caso si rendano disponibili risorse derivanti da risparmi su altre azioni, ovvero quote aggiuntive di provenienza nazionale o regionale, mediante specifici atti e nel rispetto dei limiti previsti dai documenti di programmazione comunitari, può intervenire con ulteriori risorse.

Le risorse finanziarie saranno ripartite, tra le Province piemontesi, sulla base del numero e delle caratteristiche degli apprendisti assunti, al fine di garantire efficienza ed efficacia nell'utilizzo delle medesime.

5.1 Unità di Costo Standard (UCS)

Alla luce dei principi di semplificazione alla base dell'azione regionale in materia di formazione professionale, gli interventi di cui al presente provvedimento sono gestiti mediante l'utilizzo di Unità di Costo Standard (UCS) ai sensi all'art. 14.1 del Regolamento (UE) 1304/2013.

Per il finanziamento dell'attività formativa svolta presso il soggetto attuatore viene applicata l'UCS pari ad **€ 9,90** per ora per destinatario, approvata con Determinazione n. 597 del 18/10/2012.

Per le attività di formazione svolte presso l'impresa viene finanziata l'attività del coordinatore formativo applicando l'UCS pari ad **€ 35,00** per ora per destinatario, approvata con Determinazione n. 629 del 12/11/2009.

Le attività del coordinatore formativo sono servizi individuali realizzati, parte in presenza dell'apprendista, e parte in back office (accompagnamento e supporto al tutore aziendale per la formazione svolta in impresa, predisposizione degli strumenti per la valutazione ecc.).

Sezione 6 PRINCIPI ORIZZONTALI

Gli interventi oggetto del presente provvedimento sono conformi ai principi stabiliti dagli artt. 7 "Promozione della parità tra uomini e donne e non discriminazione" e 8 "Sviluppo sostenibile" del Regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio. Le modalità operative di recepimento di tali principi sono definite nei provvedimenti attuativi del presente atto di indirizzo, anche alla luce delle indicazioni contenute nel POR FSE Piemonte 2014-2020 e nei documenti ad esso connessi.

Direzione regionale Istruzione, Formazione professionale e Lavoro	Settore Programmazione dell'attività formativa
<i>Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere Indirizzi per la programmazione della formazione di base e trasversale</i>	Pagina 15 di 15

Sezione 7 DISPOSIZIONI FINALI

La Direzione regionale Istruzione, Formazione professionale e Lavoro, in conformità con gli indirizzi di cui al presente atto, adotta gli opportuni provvedimenti di carattere gestionale che prevedano l'individuazione di modalità organizzative flessibili e funzionali alla realizzazione delle attività formative.

Tali provvedimenti sono delineati nell'ambito del Coordinamento istituzionale Regione-Province e definiti mediante apposite Linee guida per la gestione dell'attività formativa per apprendisti.

La Regione Piemonte, in caso di modifica degli assetti istituzionali che prevedano una diversa attribuzione delle competenze, si riserva di adottare ulteriori provvedimenti al fine di garantire i servizi previsti dal presente documento.